



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1010 del 11 ottobre 2017

Relativa ad una segnalazione in merito ad una presunta incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 in capo ad un consigliere comunale del Comune di Bastia Umbra. Fascicolo UVIF n. 5095/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 11 ottobre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribilità e incompatibilità»;

VISTA la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF);

Fatto

Con esposto acquisito al prot. n. 0108473 del 14 luglio 2016, il Responsabile per la prevenzione della corruzione del comune di Bastia Umbra, dott.ssa C. B., ha trasmesso per conoscenza a questa Autorità, l'esposto del consigliere comunale F. R. che ha segnalato al



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Comune di Bastia Umbra la presunta situazione di inconferibilità della consigliera comunale, V. M., con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 art. 7. In particolare, per l'assunzione da parte di quest'ultima della carica di componente del consiglio di amministrazione di Umbriafiery s.p.a. per il triennio 2015-2017.

Diritto

Al fine di verificare la sussistenza delle violazioni delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 sotto il profilo dell'inconferibilità e dell'incompatibilità è necessario accertare:

- a) l'annoverabilità della società Umbriafiery s.p.a nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.
- b) la sussistenza delle deleghe gestionali con riferimento alla carica di consigliere di amministrazione rivestita dalla M.

a) *Annoverabilità della società Umbriafiery s.p.a nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.*

Umbriafiery s.p.a. è una società partecipata da Sviluppumbria spa al 50% (che è a sua volta una società partecipata al 92,30 % dalla Regione Umbria e per la restante quota da altri enti locali della medesima Regione), Unioncamere dell'Umbria al 50%, Comune di Bastia Umbria al 12%, Provincia di Perugia all'8% ed ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche, internazionali, nazionali e regionali; la gestione di spazi fieristici in proprietà o di terzi con relative locazioni e sublocazioni correlate ai servizi connessi ed ogni altra attività connessa alle precedenti.

Trattasi, dunque, di una società a capitale pubblico totalitario, sussumibile nella categoria dell'organismo di diritto pubblico, ex art. 3 comma 26 del d.lgs. 50/16 e successive modifiche, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica, volto a perseguire esigenze di carattere generale non aventi carattere industriale o commerciale, finanziato da enti pubblici territoriali. Lo stesso rientra nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" ex art. 1 comma 2 lett. c) d.lgs. 39/13, che ricomprende "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Il Comune di Bastia Umbra è un ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

La dott. M. è stata nominata consigliere comunale del Comune di Bastia Umbra in data 24.6.14 e successivamente, membro del consiglio di amministrazione di Umbriafiere spa per il triennio 2015 – 2017.

La società è amministrata da più persone, soci e non soci, costituenti un consiglio di cui fanno parte tre componenti; ne è Presidente, B. L., nominato con atto del 30/04/2015, il quale è il rappresentante dell'impresa ed amministratore delegato, nominato con atto del 19/10/2015; M. G., nominato con atto del 30/04/2015; V. M., nominata con atto del 28/04/2016; mentre a B. T., nominata, con atto del 25/02/1999, risulta essere attribuita la carica di institore.

b) Nozione di “amministratore di ente privato in controllo pubblico”

L'art. 1, comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: *«per incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico» si intendono “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, [...]”.*

In merito alle **deleghe gestionali dirette** di cui alla già richiamata lett. l), l'Autorità ha chiarito nella FAQ 7.8, pubblicata sul sito dell'Autorità formulata «cosa si intende per “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013». Nella stessa si afferma che *«la carica di “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo».*

Il primo principio che è possibile enucleare dalla FAQ in esame è quello in base al quale occorre estendere l'applicabilità del d.lgs. n. 39/13 anche ad altri soggetti in posizione assimilabile a quella del Presidente con deleghe gestionali dirette e a quella dell'amministratore delegato.

Questa conclusione si rinviene in diversi casi in seguito esaminati dall'Autorità; così, nel parere del 27/05/2015 (AG 40/2015/AC), l'Autorità ha ritenuto che la posizione di vice presidente con deleghe operative è assimilabile – ai fini del d.lgs. 39/2013 - a quello di presidente e di amministratore delegato di un ente privato in controllo pubblico (in senso conforme anche AG 60/2015/AC parere del 23/09/2015). In senso conforme, costante e univoco, da ultimo l'Autorità si è espressa con le delibere 164 del 17 febbraio 2016 e le delibere nn. 293 e 294 del 9 marzo 2016, pubblicate sul sito istituzionale.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Da ultimo l'Autorità, con l'atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017, ha sollecitato un intervento correttivo da parte del legislatore volto ad adeguare la definizione di amministrazione di ente di diritto privato in controllo pubblico, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. 39/2013, al fine di:

- eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette;
- estendere la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i comportamenti degli organi collegiali (consigli di amministrazione o equivalenti, comunque denominati);
- estendere la disciplina dell'inconferibilità alla figura del direttore generale.

Nel caso in esame alla dott.ssa M. non sono state conferite deleghe o incarichi gestionali, come confermato, altresì, dalla nota di chiarimento a firma del Presidente e amministratore delegato della predetta società, L. B.

Per tale motivo non può ritenersi violata alcuna disposizione del decreto 39 del 2013, non avendo il soggetto interessato assunto la carica di amministratore di ente privato in controllo pubblico, così come definito dall'art.1, comma 2 lett. l).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- nel caso esaminato, l'insussistenza delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 39/2013 .

- di dare comunicazione della presente al RPCT del comune di Bastia Umbra, alla segnalante e all'interessata.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017
Il Segretario, Maria Esposito